

Regolamento Dublino III (Ue n. 604/2013)

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Il Regolamento, che andrà a breve ad **abrogare il Regolamento (CE) 343/2003**, detto Dublino II, modifica alcune delle disposizioni previste per la determinazione dello Stato membro UE competente all'esame della domanda di protezione internazionale e le modalità e tempistiche per la determinazione. Il regolamento dovrà essere recepito dagli stati membri entro il 20 luglio 2015. Rimangono invariati alcuni dei punti previsti dal precedente Regolamento (vedi Glossario sul n° 2/2013) Come per il precedente, il Regolamento ha l'obiettivo di contrastare un doppio fenomeno. Da un lato intende impedire che nessuno Stato si dichiari competente all'esame della domanda di protezione internazionale, privando così il rifugiato del diritto di accedere alla procedura amministrativa prevista per il riconoscimento dello status, dall'altro si pone come obiettivo quello di impedire i movimenti interni all'UE dei richiedenti protezione, dando agli Stati e non alle persone la facoltà di decidere in quale Stato la persona debba veder esaminata la domanda. Le **principali** novità del Dublino III sono:

- ☑ **Modifica delle definizioni di familiari.** Introducendo una definizione più ampia di familiari del minore, facendo riferimento al padre, alla madre o ad altro adulto responsabile e introducendo la definizione di parenti.
- ☑ **Ampliamento delle figure riconosciute per i ricongiungimenti.** Sono state introdotte norme a maggior tutela del minore, con l'ampliamento delle figure alle quali il minore può, se vuole, essere ricongiunto, che non saranno più solo i genitori, ma anche un fratello o un parente (zio, zia, nonno o nonna). Rimane fermo il fatto che in caso di mancanza di un parente è competente il paese nel cui il minore ha presentato la domanda.
- ☑ **Persone a carico e clausole discrezionali.** Sono state introdotte misure di maggior favore nel caso di persone che dipendono dall'assistenza di familiari per particolari condizioni di salute. (Art. 16) Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.
- ☑ **Sono stati inseriti i termini anche per la procedura di 'ripresa in carico'** (ovvero il caso in cui il richiedente asilo abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un altro Stato). Il combinato disposto degli artt. 16 e 20 del Regolamento CE 343/2003 prevede che il cittadino extracomunitario debba essere ritrasferito nello Stato in cui ha presentato la prima domanda di asilo ma non prevede termini; con il Dublino III, è introdotta una tempistica da rispettare
- ☑ **È possibile il trattenimento del richiedente per pericolo di fuga.**
- ☑ **È introdotto lo scambio di informazioni sanitarie a tutela del richiedente.** Il Regolamento prevede lo scambio di informazioni sanitarie prima del trasferimento al fine di **garantire l'assistenza sanitaria al richiedente al momento dell'accoglienza nel paese competente.** Sono disposte misure molto precise rispetto a chi può trattare i dati sensibili e sulla modalità e durata di archiviazione per garantirne la riservatezza.
- ☑ **Effetto sospensivo del ricorso.** Nel caso di decisione di trasferimento fra Stati, questa deve essere comunicata al richiedente. Il richiedente ha diritto ad un **ricorso effettivo.** Secondo il nuovo regolamento il ricorso deve avere effetto sospensivo, misura non prevista nel precedente. **E' stata così introdotta nella normativa una modifica sostanziale richiesta da anni da tutte le organizzazioni di tutela dei richiedenti e dei rifugiati.** La tutela legale deve essere garantita gratuitamente allo straniero che non possa assumerne i costi.